

Indennizzo da fauna selvatica alle colture agricole

T.A.R. Molise, Sez. I 19 settembre 2022, n. 614 - A.T.C. - Donadono, pres.; Nappi, est. - Ambito Territoriale di Caccia "B" (avv.ti Calculli, Gurrado) c. Regione Basilicata (avv. Demuro) ed a.

Animali - Approvazione di direttive per il rilevamento, la determinazione e la liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica e per l'erogazione dei medesimi indennizzi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. L'Ambito Territoriale di Caccia - ATC "B", con ricorso depositato il 14 gennaio 2021, è insorto, nel limite dell'interesse, avverso gli atti in epigrafe, concernenti l'approvazione di direttive per il rilevamento, la determinazione e la liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica, e per l'erogazione dei medesimi indennizzi, deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, e prospettando, in via graduata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4 e comma 6, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (come sostituiti dall'art. 1 comma 4 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12) e dell'art. 26, comma 4, della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

2. La Regione Basilicata non è inizialmente comparsa in giudizio.

3. All'esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2021, con ordinanza n. 17 del 2021, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di "*fumus boni iuris*", in ragione della «ritenuta insussistenza delle dedotte censure di irragionevolezza e sproporzionalità degli avversati provvedimenti regionali, avuto tra l'altro riguardo: a) al carattere transitorio delle relative disposizioni; b) alla limitazione della competenza degli AA.TT.C. ai soli territori a caccia programmata; c) all'abbattimento al 50% dell'indennizzo da riconoscersi ai soggetti che non attuino le misure di prevenzione ivi previste; d) all'inderogabile tetto di erogazione degli indennizzi costituito dalla effettiva disponibilità di bilancio, e dal fatto che gli AA.TT.C. sono chiamati a concorrere in misura del 20% di tale effettiva disponibilità, ferme restando le ulteriori restrizioni già elencate», nonché della non sussistenza delle lamentate aporie del quadro legislativo regionale in materia rispetto alle disposizioni della Carta costituzionale.

4. L'1 marzo 2021 si è costituita in giudizio la Regione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.

5. All'udienza pubblica del 25 maggio 2022, previo deposito di scritti difensivi e documenti, il procuratore della ricorrente ha precisato la sua posizione e l'affare è transitato in decisione.

6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. In buona sostanza, la controversia si incentra sulla contestata decisione dell'Amministrazione intimata di addossare agli Ambiti territoriali di caccia lo stanziamento nel proprio bilancio di risorse per la corresponsione "dell'indennizzo da fauna selvatica alle colture agricole", nonché compiti istruttori per la "stima del danno". In particolare «[...] la i) cosiddetta competenza degli AA.TT.CC. sul territorio a caccia programmata (anteriormente insussistente), sia pure con previsione di una quota di soglia finanziaria e subordinata a disponibilità di bilancio, ii) l'onere – nel detto ambito - degli adempimenti procedurali a carico degli AA.TT.CC. anche di accertamento (anteriormente insussistente), iii) con personale tecnico assente, ii) con disposizioni insensibili ad ogni onere di copertura di spesa, iii) per organismi associativi il cui fondo di dotazione finanziaria è rigido e modesto (fondando oggetto e condizione impossibile), configurano elementi di nuovo ingresso e di insostenibile carico che deprimono e riducono gli *standards* minimi di tutela preesistenti e che rendono impossibile ed insostenibile la stessa funzione degli AA.TT.CC.».

6.1.1. A ben vedere, tale innovazioni scaturiscono dalle innovazioni apportate alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, intitolata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dalla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12.

Per quanto qui rileva, l'art. 26, comma 4, di tale legge affida ora ai comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia il comitato direttivo provvede la determinazione e la liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, nonché l'effettuazione di interventi, previamente concordati con la Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

Il cennato articolo 34, a sua volta, al comma 2, manda alla Giunta regionale di provvedere, con cadenza annuale, alla ripartizione del fondo tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse, in luogo delle Province.

Il successivo comma 4 fissa in capo alla Regione (sempre in luogo delle Province) la competenza al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina, e affida agli Ambiti territoriali di caccia il risarcimento dei danni nel territorio a caccia programmata.

Il comma 7, infine, nella nuova formulazione disciplina le modalità con cui il proprietario danneggiato dovrà effettuare la denuncia in ragione della diversa competenza della Regione o degli Ambiti ad attribuire il ristoro risarcitorio, stabilendo



il termine di trenta giorni per lo svolgimento di verifiche mediante sopralluoghi e ispezioni con propri tecnici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e provvedendo alla liquidazione nei successivi centottanta giorni.

6.1.2. Appare dunque di piana evidenza come gli avversati provvedimenti giuntali si collochino nel solco tracciato da tali norme di rango primario, costituendone diretta e puntuale attuazione, di modo che le censure di parte ricorrente finiscono col sindacare scelte assunte, a monte, dal legislatore regionale.

Ciò è a dirsi in ordine alle molteplici critiche rivolte nel ricorso al nuovo assetto di competenze che, nella prospettiva attorea, trascurerebbe che la Regione Basilicata è «l'Ente di centralità nell'indennizzo da fauna selvatica alle colture agricole, sia quanto al carico esclusivo finanziario sia quanto alle competenze assolute nella stima del danno, con proprio personale e strutture».

6.1.3. L'insindacabilità da parte di questo giudice delle scelte discrezionali del legislatore regionale sposta inevitabilmente l'oggetto del giudizio sulla sussistenza di possibili profili di incostituzionalità "*in parte qua*" della cennata legge regionale n. 12 del 2020.

6.1.3.1. Ritiene il Collegio, come già rilevato in sede cautelare, che nella specie non sussistano antinomie col quadro legislativo di fonte statuale, o esercizio irragionevole della discrezionalità legislativa, che possano fondare la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Non appare in primo luogo irragionevole la decisione di affidare agli Ambiti territoriali di caccia il ristoro dei danni da fauna, essendo tali enti muniti di poteri di gestione e controllo della fauna, sì da adeguatamente prevedere, prevenire ed evitare eventi dannosi del genere, nonché la gestione dei sinistri già verificati. In tale prospettiva, e avuto riguardo alle competenze già esercitate istituzionalmente da tali enti, appare generica la tesi secondo cui questi non disporrebbero di adeguate risorse tecniche, umane e strumentali.

6.1.3.2. Altrettanto generica è la tesi secondo cui l'area di competenza del deducente sarebbe limitrofa ad «aree naturalistiche non recintate, istituite con leggi nazionali o regionali, ove vi è divieto di caccia e ove proliferano in maniera indisturbata per protezione immanente nella localizzazione i cinghiali. Si tratta di ungulati che percorrono tutte le notti molti chilometri per cercare da mangiare e da bere. Dunque, è facile che escano dalle predette riserve per recarsi in zone per lo più agricole ubicate all'interno dell'Ambito deducente, che non ha alcuna possibilità di prevenire le incursioni di tali animali». Mancano infatti elementi di supporto idonei a colorare l'argomento di concretezza, nonché a restituire l'incidenza percentuale dell'asserito fenomeno sul complesso delle attività degli Ambiti territoriali di caccia. Vero è, di contro, che la DGR n. 976 del 2020 individua (art. 9) un complesso di misure, da attuarsi anche a cura dei medesimi ambiti, volte proprio a contenere i danni cagionati dai cinghiali.

L'invocata esigenza di tenere conto della «[...] provenienza della fauna selvatica (che riviene invero dalle aree protette di pacifica ed anche preesistente e persistente "competenza" regionale)», collide con la giurisprudenza secondo cui, a prescindere dalla natura giuridica del ristoro, l'azione per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati deve essere proposta nei confronti delle province, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno. Del resto, e simmetricamente, è il luogo in cui si è verificato il sinistro (e non il luogo di provenienza della fauna selvatica) il parametro in base al quale si determina lo stanziamento delle relative risorse per gli Ambiti territoriali di caccia, il quale è appunto rapportato all'entità dei ristori liquidati.

6.1.3.3. alcuna violazione dell'art. 3 Cost. è ravvisabile nella specie, sia perché non vi è coincidenza tra le caratteristiche strutturali dei singoli Ambiti in cui si riparte la Regione Basilicata, sia perché il sistema di finanziamento degli Ambiti territoriali è proporzionato al numero dei cacciatori iscritti ed al territorio gestito, sicché la maggiore entità dei danni riferibili al territorio di competenza del ricorrente ben può essere compensata da una maggiore assegnazione di risorse.

6.2. Da altro versante, l'attribuzione di ulteriori compiti di natura pubblicistica non lede né costituisce «condizione di per sé già invasiva dell'autonomia, della predeterminazione statutaria degli AA.TT.CC.».

La legge n. 157 del 1992 delinea l'esercizio dell'attività venatoria in un regime di programmazione incentrato sull'elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad attuare un bilanciamento di interessi nell'ambito del quale le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di protezione della fauna selvatica ed a quelle produttive degli agricoltori (Corte cost., 25 luglio 2001, n. 299), e in funzione del contemperamento di tali esigenze, è prevista l'istituzione degli Ambiti territoriali di caccia, ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata (Corte cost., 2 gennaio 2000, n. 4).

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo gli Ambiti territoriali caccia provinciali costituiscano una struttura associativa senza scopo di lucro che svolge compiti di natura pubblicistica trascendenti la dimensione puramente privata, in quanto attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, disciplinati direttamente dalle leggi regionali e connessi in particolare all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico venatorio (Cass., sez. un., 28 dicembre 2017, n. 31114).

Gli ATC sono disciplinati direttamente dalla legge su aspetti sostanziali che concernono la stessa composizione dei loro comitati direttivi, e godono di forme di finanziamento non collegate al mercato, con assoggettamento ai poteri di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali.

In questo quadro, le attività di cui è questione attengono all'attività e al funzionamento stesso dell'Ambito ricorrente e al raggiungimento di obiettivi correlati ai compiti di natura pubblicistica appalesandosi strumentalmente funzionalizzati, non ledendo l'autonomia di tali tipologia di soggetti giuridici, né esulando dalle attività di tipo pubblicistico affidate all'ATC.

6.3. Da disattendere, infine, sono le doglianze concernenti la supposta mancanza di adeguata copertura finanziaria, ex art. 81 Cost. e l'effetto pretesamente retroattivo delle disposizioni in questione. In disparte le perplessità sull'appropriatezza dei referenti costituzionali invocati, è qui sufficiente richiamare la temporaneità della disciplina qui avversata, posto che l'avversata DGR 976 del 22 dicembre 2020, ne assume il carattere di transitorietà, nelle more dell'approvazione del "piano faunistico regionale". nonché la inderogabile previsione di un tetto di erogazione degli indennizzi costituito dalla effettiva disponibilità di bilancio, e dal fatto che gli AA.TT.C. sono chiamati a concorrere in misura del 20% di tale effettiva disponibilità.

7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

(Omissis)

